

Avv. Giulia Andretta
VIA ROMA, 6 - 35013 CITTADELLA (PD)
TEL. 049 / 5973133 - FAX 049 / 5970364
studioandrettaziliotto@yahoo.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Fallimentare

Nella procedura n. 27/2017 R.G. promossa con ricorso per l'ammissione alla Procedura di Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex artt. 9 e ss. L. n. 3/12 dalla signora **Rozzo Maria Antonietta**, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Andretta, la quale in ordine ai rilievi espressi dal Giudice con provvedimento del 14.11.17, dimette la seguente

nota integrativa

con la quale richiama quanto già esposto nel ricorso depositato il 6.11.17 e osserva quanto segue:

SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO

La signora Rozzo gode di uno stipendio mensile netto di circa euro 1.400,00, che risulta però gravato da due cessioni volontarie del quinto (a favore di INPS e Findomestic) per totali euro 500,46, che comportano una riduzione significativa dello stipendio sul quale la ricorrente può contare.

La quota di stipendio ad oggi disponibile, pari a poco meno di euro 900,00, non è sufficiente a garantire autosufficienza economica alla signora Rozzo che, come si può vedere dal prospetto delle spese mensili necessarie al sostentamento, già prodotto *sub doc. F*), necessità di maggiori somme di denaro, pari a circa euro 1.040,00.

In questi ultimi anni la signora Rozzo è riuscita ad arrivare a fine mese solo grazie all'aiuto dei familiari: fratello e madre (il padre è deceduto nel 2013), che vivono in Sardegna a Porto Torres e che contribuiscono mensilmente con piccole somme di denaro, euro 100,00-150,00, che la signora Rozzo utilizza per le necessità correnti e pagarsi il viaggio per andare a trovarli due volte l'anno.

Lo scorso 20.9.17 la madre, signora Accardo Giuseppina, ha effettuato a favore della figlia un bonifico di euro 1.500,00 (*all. L*), somma subito utilizzata dalla signora Rozzo per saldare il canone di locazione, l'assicurazione dell'auto e i costi delle terapie riabilitative cui si era sottoposta tra agosto e settembre 2017 per i problemi di ernia del disco, che le avevano reso molto

difficoltoso il solo camminare (*all. M - N*).

Nel piano depositato si è pertanto indicata, quale somma che la signora Rozzo è in grado di versare ai creditori senza compromettere la soddisfazione delle incompressibili esigenze di vita, quella di euro 350,00.

Tale somma infatti garantirebbe alla signora Rozzo di poter vivere in modo autonomo e autosufficiente, senza dover contrarre nuovi debiti e senza dover chiedere sistematicamente aiuto alla famiglia.

Diversamente per sopravvivere la signora Rozzo continuerà a non adempiere con regolarità le obbligazioni assunte, a chiedere aiuto ai familiari e a dover rinunciare a cure mediche che sono invece importanti per la sua salute.

La signora Rozzo dopo essere stata informata dal sottoscritto procuratore dei rilievi mossi dal Giudice, si è dichiarata disponibile ad impegnarsi per 5 anni, anziché per 4 anni, a versare una quota del proprio stipendio a favore della massa dei creditori.

*

Ciò esposto il piano depositato in data 6.11.2017 viene così integrato.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/2012, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- apporto alla procedura da parte della ricorrente della somma di **Euro 21.000,00** tramite n. 60 versamenti mensili dell'importo di **Euro 350,00**.

Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali l'istante cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

*

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data di deposito del ricorso era pari a **Euro 42.636,99** (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), e si richiama pertanto quanto già riportato nel corrispondente paragrafo del ricorso agli atti.



Si precisa che l'attribuzione di un privilegio al credito vantato all'INPS è da imputare ad un errore nella trascrizione del piano, dato che il credito INPS non è assistito da alcun privilegio. Vero infatti è che tutti i debiti contratti dalla ricorrente, esclusi quelli maturati in dipendenza della proposizione della presente procedura (nei confronti di professionisti e OCC), hanno natura chirografaria.

*

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, la debitrice intende proporre ai creditori un "Accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli artt. 7 e segg. della L. 3/2012. La proposta di accordo prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'apporto da parte dell'istante, nelle modalità di seguito dettagliate:

- ✓ quanto a **Euro 4.400,00**, verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione;
- ✓ quanto a **Euro 16.600,00** saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari al 38,93%.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Classe Prededuzione	4.400,00	100%
Dott.ssa Federica Tinazzi	2.300,00	100%
Piano Debiti srl	1.000,00	100%
Avv. Giulia Andretta	1.100,00	100%
Classe Chirografi	16.600,00	38,93%
Deutsche Bank	6.101,62	38,93%
Findomestic Banca	6.240,40	38,93%
Compass	2.093,93	38,93%
Regione Veneto	280,42	38,93%
INPS	1.883,64	38,93%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e GIUDIZIO DI CONVENIENZA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, la scrivente fa proprie le considerazioni espresse dal nominato Organi-

simo di Composizione della Crisi, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Quanto al giudizio di convenienza, si auspica che tutti i creditori valutino positivamente l'accordo proposto: l'alternativa liquidatoria non pare appetibile e conveniente per la massa dei creditori, dato che l'unico bene presente nel patrimonio della signora Rozzo è un'autovettura immatricolata nel 2000, Fiat Punto tg. BP110GA, che al tempo dell'acquisto, il 25.02.2004, quasi 14 anni fa, era stata acquistata usata per euro 8.300,00, e che oggi non ha possibilità di realizzo nel mercato, essendo maggiori i costi per la messa in vendita che le possibilità di ricavo, così come lo scarno mobilio presente nell'appartamento condotto in locazione dalla signora Rozzo.

Dovendo pertanto i creditori cercare soddisfazione sullo stipendio della signora Rozzo, si evidenzia come la stessa abbia messo a disposizione degli stessi la somma di euro 350,00 mensili (quota maggiore rispetto al quinto dello stipendio che potrebbe essere oggetto di pignoramento), e che ha proposto di impegnarsi per un periodo di tempo di 5 anni, che risulta essere maggiore rispetto ai 4 anni che è la durata "normale" delle procedure di liquidazione, assicurando così ai propri creditori una sicura maggior soddisfazione del proprio credito.

*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, signora Rozzo Maria Antonietta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, riporta le conclusioni già spiegate con l'atto introduttivo, ovvero

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito perché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/12, Voglia:

- fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10, comma 1, L. 3/12;
- disporre la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e ogni altro adempimento ai sensi del secondo comma dell'art. 10, comma 2, L. 3/12;
- disporre altresì che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, richiamati tutti i documenti già depositati con il ricorso, si dimettono i seguenti documenti:

L. distinta bonifico;

M. attestato di malattia telematico e certificati medici;

N. ricevute spese mediche;

O. integrazione relazione particolareggiata OCC dott.ssa Tinazzi, con prova avviso dato all'agente della riscossione e agli uffici fiscali.

Con osservanza.

Treviso, li 27 novembre 2017

- avv. Giulia Andretta -

